

Prodotti da costruzione

I prodotti da costruzione

Generalità

I prodotti da costruzione che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva 89/106/CE sono soggetti a criteri di classificazione ed ad obblighi regolamentari diversi rispetto a quelli finora illustrati. La classificazione di tali prodotti in base al loro comportamento al fuoco deve essere effettuata con i criteri stabiliti a livello europeo e definiti da una serie di norme EN. Tali norme sono le seguenti:

- Per la classificazione: **EN 13501-1** “Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests”.
- Per la verifica dell'incombustibilità: **EN ISO 1182** “Reaction to fire tests for building products - Non-combustibility test” e **EN ISO 1716** “Reaction to

fire tests for building products - Determination of the heat of combustion”;

- Per le pareti e i soffitti:
EN 13823 “Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item”.

Il sistema di classificazione europeo in base alla reazione al fuoco

Le classi di reazione al fuoco previste dal sistema di classificazione europeo (cosiddette **Euroclassi**) sono contraddistinte dalle lettere **A1**, **A2**, **B**, **C**, **D**, **E** ed **F**. La classe **A1** è assegnata ai materiali incombustibili, mentre la classe **F** ai materiali la cui reazione al fuoco non sia determinata.

I criteri di classificazione sono diversi a seconda che si tratti di materiali per pavimenti o per pareti e soffitti. Nel primo caso alla lettera che indica la classe di appartenenza viene aggiunto il pedice **FL** (floor). La classe di reazione al fuoco è accompagnata da due classificazioni accessorie, indici del comportamento del materiale in termini di produzione di fumo (contraddistinta dalla lettera **s**, come smoke, accompagnata da un numero da 0 a 3) o di gocce/particelle ardenti (contraddistinta dalla lettera **d**, come dripping, accompagnata da un numero da 0 a 2).
Esempio: C,s2-d0. I criteri di classificazione sono illustrati in dettaglio nella UNI EN 13501-1.

Il sistema delle euroclassi è stato formalmente recepito in Italia con il **DM 10 marzo 2005** ed è divenuto riferimento obbligatorio per tutti i prodotti da costruzione che rientrino nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CE. Tali prodotti devono essere marcati CE per poter essere immessi sul mercato dell'Area Economica Europea e, quando previsto, devono riportare, nelle informazioni che accompagnano la marcatura, l'indicazione della classe di reazione al fuoco assegnata al prodotto.

Il periodo transitorio

Il meccanismo di applicazione della direttiva 89/106/CE “Prodotti da Costruzione” prevede che le specifiche tecniche armonizzate a suo supporto, prima di sostituire le regolamentazioni nazionali precedentemente in vigore e diventare riferimento obbligatorio comune per poter presumere i prodotti conformi alla Direttiva e quindi per poterli immettere sul mercato dell'Area Economica Europea, debbano coesistere con esse per la durata di un “periodo transitorio” (generalmente 12 mesi). In tale periodo è lasciata la scelta al produttore se seguire le nuove regole europee e cominciare a porre sul mercato prodotti marcati CE oppure continuare a seguire le regole nazionali precedentemente in vigore senza marcare CE i prodotti.

Le autorità italiane hanno chiarito, con il **decreto 10 marzo 2005** e la **circolare n°10** del 21 aprile 2005 che, nel caso della reazione al fuoco, questa regola generale deve

essere così applicata: i prodotti da costruzione destinati ad essere installati in attività soggette a regolamentazioni di prevenzione incendi e oggetto di requisiti specifici:

- quando non (o non ancora) oggetto di specifiche tecniche armonizzate, devono essere classificati ed omologati conformemente a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 1984 (o essere oggetto di certificazioni emesse ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo);
- quando oggetto di specifiche tecniche armonizzate in periodo transitorio, possono in alternativa essere classificati ed omologati conformemente a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 1984 oppure essere classificati in base al sistema europeo e riportare la classe di reazione al fuoco nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE; ·
- quando oggetto di specifiche tecniche armonizzate per le quali sia terminato il periodo transitorio devono obbligatoriamente essere classificati in base al sistema europeo e riportare la classe di reazione al fuoco nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE. Tali prodotti non possono più essere omologati. Al termine del periodo di

coesistenza
l'omologazione rilasciata
precedentemente rimane
valida solo per i prodotti
già immessi sul mercato
entro tale termine. In
questo caso i prodotti
omologati possono
ancora essere impiegati
nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione
incendi entro la data di
scadenza
dell'omologazione.

Opzione NPD (Prestazione Non Dichiarata)

Non è sempre obbligatorio
dichiarare le prestazioni di
comportamento al fuoco dei
prodotti da costruzione marcati
CE. Tale obbligo infatti sussiste
solo quando il prodotto è
destinato ad essere installato in
ambiti oggetto di specifici
requisiti di legge. Una parete
interna mobile che debba essere
installata in un edificio destinato
ad uffici senza che essa faccia
parte del sistema di
compartimentazione, deve
essere marcata CE in quanto
prodotto da costruzione, ma
non necessariamente deve avere
prestazioni di resistenza al fuoco
dichiarate.

Classificazione senza oneri di prova

Alcuni prodotti possono
beneficiare della possibilità di
essere classificati in base alle
loro prestazioni di reazione al
fuoco senza bisogno di
effettuare prove di laboratorio.
Si tratta dei prodotti
incombustibili o di prodotti per i
quali è stato dimostrato esistere
una correlazione stabile con
altre caratteristiche facilmente
determinabili. La CE ha

pubblicato in varie decisioni
l'elenco di tali materiali. Tra
questi prodotti, figurano i
pannelli a base di legno.

Correlazioni classi italiane - classi europee di reazione al fuoco

Adottato il nuovo sistema di
classificazione, le autorità
italiane competenti hanno
dovuto aggiornare tutte le
prescrizioni relative ai requisiti di
reazione al fuoco dei materiali
da costruzione contenute nei
decreti “verticali” fino ad oggi
emanati. A questo scopo, il **DM
15 marzo 2005** stabilisce una
correlazione tra classi italiane e
nuove classi europee, in modo
da permettere l'installazione di
prodotti marcati CE in attività
disciplinate da disposizioni di
prevenzione incendi.

E' opportuno sottolineare che si
tratta di una correlazione a fini
puramente legali: dove la legge
prima chiedeva, ad esempio, un
pavimento almeno in classe 2,
ora chiede che sia almeno di
classe Cfl-s1 o Cfl-s2. Non è
invece possibile affermare che le
effettive prestazioni di reazione
al fuoco di un prodotto in classe
2 italiana corrispondano a quelle
di un prodotto di classe Cfl-s1 o
Cfl-s2 europea (i metodi di
prova sono diversi e i parametri
su cui si basa la classificazione
sono diversi e non
confrontabili).

